



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CPV: 85311200-4
(Servizi di assistenza sociale per disabili)

1/9/2022 – 31/8/2025

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sostegno scolastico degli alunni ed alunne disabili residenti a Noceto, nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi di quanto previsto:

- dall'art. 12, comma 3 della Legge 104/1992 che indica come obiettivi dell'integrazione scolastica degli alunni e delle alunne disabili la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali;
- dal D.Lgs. n. 66/2017 contenente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che "si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita".

Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1. – Obiettivi e finalità

1. L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni e alle alunne disabili gravi o gravissimi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di apprendimento, di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici, le famiglie di riferimento, l'Azienda USL competente ed i Servizi Sociali Territoriali, in un'ottica di progettazione partecipata.
2. Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:
 - a) promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
 - b) migliorare la qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
 - c) favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
 - d) promuovere una reale integrazione dell'alunna/o disabile all'interno dei diversi cicli scolastici.
3. Obiettivi specifici che il servizio si prefigge sono:
 - promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati e/o di gruppo, che stimolino la conquista dell'autonomia personale e agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico;
 - garantire e promuovere il diritto all'informazione e studio dei soggetti disabili, superando l'isolamento attraverso attività complementari di natura educativa, distinte dal sostegno scolastico, favorendo lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
 - promuovere l'integrazione nella scuola e nella società.

2.2. – Oggetto

1. Il servizio di sostegno si realizza attraverso un duplice intervento:
 - **assistenziale**, finalizzato a supportare l'alunno/a disabile in abilità assenti o carenti;
 - **educativo**, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti.
2. L'assistenza educativa scolastica si intende ad integrazione - e non in sostituzione - delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.
3. Il servizio è gestito, in autonomia, da operatori specializzati - i cui titoli di studio, requisiti e profili professionali sono specificati all'art. 7 - che facilitano la comunicazione degli alunni con le persone che interagiscono con loro, stimolano lo sviluppo delle abilità sociali (relazione e comunicazione verbali) e nelle diverse dimensioni dell'autonomia motoria, mediano tra l'allievo disabile e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supportano nella partecipazione

alle attività scolastiche, partecipano alla programmazione didattico-educativa e gestiscono le relazioni con gli operatori socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

4. L'assistente per il sostegno svolge pertanto un'attività complementare a quella degli insegnanti di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia. Si interfaccia inoltre con i docenti della classe. Opera attraverso modalità di intervento differenziate, specifiche, per ogni alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo autonomie, motivazione, apprendimenti); individua strategie per garantire il benessere dell'alunno nel gruppo classe e nel contesto scolastico, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto e condiviso con l'istituzione scolastica di riferimento, che l'assistente contribuisce a definire.
L'assistente si occupa del supporto alla comunicazione, della mediazione fra l'alunno e il gruppo dei compagni e con gli adulti; affianca l'alunno in tutte le attività espressive e manuali e lo accompagna nel percorso di crescita e di sviluppo delle potenzialità residue.
L'intervento dell'assistente è centrato prevalentemente sulla relazione, si sviluppa a partire dalla valutazione delle risorse, degli interessi e dei bisogni dell'alunno disabile, facendo leva sulle risorse e le opportunità che permettano all'alunno maggior benessere, inclusione e partecipazione nel contesto scolastico.
Le sue funzioni sono distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata invece ai collaboratori scolastici, con cui può operare in sinergia in seguito alla definizione del progetto individuale e del PEI.

2.3. – Quantificazione del servizio

1. Il presente appalto richiede circa n. 191 ore settimanali di esecuzione del servizio, per un totale di 6685 ore per anno scolastico.
2. La quantificazione del servizio nella misura suddetta è indicativa, in quanto le prestazioni contrattuali sono subordinate all'effettiva frequenza dei minori aventi diritto e alle reali necessità che verranno ad evidenziarsi.

Art. 3 MODALITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste in interventi di assistenza specialistica finalizzati allo sviluppo dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui è rivolto (ad esclusione, se non sostenuto da un progetto individuale/PEI condiviso tra Scuola, Famiglia, Comune e Impresa appaltatrice per l'assistenza come precedentemente indicato, degli interventi di assistenza di base e del sostegno educativo di competenza dell'istituzione scolastica), da realizzarsi come di seguito specificato.

3.1. – Coordinamento

Il servizio è gestito in autonomia dall'Impresa appaltatrice, in stretto coordinamento con i Servizi Sociali Territoriali, le Istituzioni scolastiche e l'Azienda USL.

A tal fine, l'Impresa appaltatrice nomina una figura di coordinamento, che provvede a tenere i contatti con tutti gli operatori e assume il compito di Responsabile del servizio, come più specificatamente indicato all'art. 8.

3.2. – Sedi

1. L'attività dovrà essere svolta presso le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado frequentate da alunni e le alunne residenti nel comune di Noceto, come da comunicazione da parte del Comune, nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico e all'interno dell'orario di apertura delle diverse istituzioni scolastiche.

Su richiesta da parte del Comune, il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti e alle studentesse, residenti in Noceto, che frequentano scuole situate fuori dal territorio provinciale.

3.3. – Organizzazione del servizio

1. L'Impresa appaltatrice svolge il servizio mediante i propri assistenti per il sostegno, sotto il coordinamento e la diretta responsabilità del Responsabile del servizio di cui all'art. 8, nel rispetto degli obiettivi prefissati e del P.E.I. e dei piani educativi formativi dell'istituzione scolastica di riferimento
2. Gli assistenti di sostegno conformano il loro intervento alle esigenze specifiche dei singoli alunni, con la finalità prioritaria di favorirne l'integrazione nel contesto scolastico.
3. Gli assistenti di sostegno, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nel P.E.I., sono coinvolti negli interventi educativo-assistenziali volti a favorire l'autonomia e i processi di apprendimento, la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e degli adulti e a supportare, ove necessario, l'attività didattica; essi prendono attivamente parte alla redazione degli strumenti di pianificazione educativa individuale e alle successive verifiche e partecipano agli incontri di programmazione e verifica concordate con il Consiglio di classe e con gli specialisti.
4. Se richiesto dall'Istituzione scolastica, assistono l'alunno in percorsi didattici extrascolastici, in occasione di uscite didattiche e durante le eventuali prove d'esame.

3.4. – Orario

1. L'Impresa appaltatrice assegna a ciascun utente destinatario dell'intervento di assistenza, uno specifico operatore, secondo un monte ore settimanale determinato dal Comune in accordo con le istituzioni scolastiche, sulla base di una specifica programmazione rispondente alle esigenze di assistenza e di frequenza dell'alunno e in relazione al numero di ore di sostegno destinate dagli uffici statali competenti.
2. Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico, previa autorizzazione del Comune e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza dell'alunno a scuola.
3. Nel caso in cui l'alunno risulti assente, sarà cura del competente Dirigente Scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione all'Impresa appaltatrice, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza.
Il Comune corrisponderà comunque all'Impresa appaltatrice il costo di un'ora di assistenza relativa al primo giorno di assenza dell'alunno, in caso di intervento dell'operatore che non sia stato preventivamente avvertito dell'assenza.
4. Il servizio dovrà essere erogato con continuità. Ogni operatore dovrà attestare la propria presenza in servizio, mediante l'apposizione della firma su un apposito registro indicante il proprio nominativo, la sede lavorativa, il giorno e l'ora di svolgimento dell'attività.
Detto registro dovrà essere convalidato mensilmente dal Dirigente scolastico o dall'insegnante delegato in tale sede.
5. In aggiunta al monte ore settimanale richiesto, nell'esecuzione del servizio dovrà essere garantita una ulteriore disponibilità dei medesimi operatori per l'assolvimento degli impegni connessi con le seguenti attività:
 - partecipazione ai tavoli di concertazione con tutti gli operatori del settore interessati: Dirigenti scolastici, insegnanti, Servizio N.P.I. Azienda USL, Servizi Sociali Territoriali e Referenti del Comune. Detti tavoli avranno un compito di programmazione delle attività all'inizio dell'anno scolastico e di verifica al termine di questo;

- partecipazione alla predisposizione del Piano Individuale e del Piano Educativo Individualizzato o strumenti analoghi
 - partecipazione agli incontri d'equipe tra gli operatori/insegnanti;
 - partecipazione alle gite scolastiche e alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori.
6. Ogni operatore addetto al servizio dovrà prevedere un'attività di relazione con le istituzioni scolastiche, le famiglie, nonché, se necessario, con il competente personale medico dell'Azienda USL.
7. I rapporti con il Comune di Noceto, i Dirigenti Scolastici e altri Enti verranno tenuti esclusivamente dal Responsabile del Servizio (di cui al successivo art. 8).

Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E METODOLOGIA ORGANIZZATIVA

1. L'assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, viene erogata dal Comune, sulla base delle disponibilità finanziarie, su richiesta del Dirigente Scolastico e del profilo di funzionamento di cui all'art. 12 comma 5 della Legge 104/1992 così come modificato dal D.Lgs. 66/2017, redatto dall'unità multidisciplinare dell'Azienda USL.
2. I destinatari del servizio di assistenza educativa scolastica sono i minori disabili gravi e gravissimi, con certificazione rilasciata dall'INPS, residentia Noceto e che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e second grado statali o paritarie, ubicate anche al di fuori del territorio comunale.
3. Il Comune individuerà e comunicherà all'Impresa appaltatrice, all'inizio di ciascun anno scolastico, il fabbisogno delle prestazioni che si renderanno necessarie, elencate in idoneo prospetto.
Tale prospetto sarà oggetto di confronto prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con le dirigenze scolastiche o loro rappresentanti, interessate all'assistenza alla autonomia e comunicazione personale. All'incontro preliminare dovrà essere presente il Responsabile del servizio nominato dall'Impresa appaltatrice per l'assunzione delle diverse modifiche che possono intervenire.
4. Il Comune si riserva la facoltà di rettificare in qualunque momento la quantificazione delle richieste orarie di assistenza sulla base delle effettive e reali esigenze che potessero subentrare durante l'anno scolastico.
5. L'Impresa appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente all'articolazione degli orari e all'erogazione delle prestazioni come specificatamente richiesto dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'Istituzione Scolastica.
In considerazione della specificità dei servizi, l'affidatario dovrà garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti.
6. Dovrà inoltre essere garantita la continuità, evitando, per quanto possibile, un avvicendamento di operatori.

Art. 5 NATURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui al presente capitolato è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse. Esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.

2. Nell'ipotesi di arbitrario abbandono, interruzione o sospensione anche solo parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'Impresa appaltatrice, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e all'eventuale risarcimento dei danni.
3. In caso di sciopero del proprio personale, l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare al Comune la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo. L'Impresa appaltatrice dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con il Comune sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

Art. 6 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è riferita al periodo temporale compreso tra il 1/9/2022 e il 31/8/2025, relativamente agli anni scolastici: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
2. L'inizio e la fine del servizio coincideranno con l'inizio e la fine dell'anno scolastico per le varie tipologie di scuole, sulla base del calendario scolastico regionale.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà - qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune stesso - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'Impresa appaltatrice, nel successivo anno dalla sottoscrizione del contratto, la ripetizione di servizi analoghi a quello in appalto per un ulteriore anno scolastico (aa.ss. 2025/2026).
4. È prevista, inoltre, la possibilità di una proroga del servizio affidato con la presente per un periodo strettamente necessario al completamento delle procedura di gara per l'affidamento del servizio nell'anno scolastico 2026/2027.

Art. 7 PERSONALE

1. L'attività di assistenza agli alunni disabili, salvo casi del tutto eccezionali collegati alla specificità del servizio e autorizzati in tal senso dal Comune, dovrà essere svolta da operatori socio-educativi in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e requisiti:
 - Diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) ed esperienza documentata di almeno tre anni nel settore dei servizi socio- assistenziali rivolti ai minori disabili;
 - Laurea triennale, specialistica o magistrale ad indirizzo pedagogico, psicologico, in Scienze della Formazione Primaria, in Scienze dell'Educazione e/o titoli equipollenti;
 - Diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o titolo equipollente.
2. Tali operatori dovranno esprimere professionalità e competenza nel programmare e realizzare interventi educativo-assistenziali di sviluppo finalizzati a favorire l'integrazione scolastica e nel gruppo classe del minore, nonché il conseguimento dell'autonomia personale e funzionale e della comunicazione, tramite l'acquisita specifica formazione e il consolidamento della stessa nell'esperienza diretta.
3. L'Impresa appaltatrice dovrà fornire i nominativi degli operatori, i loro curricula e le rispettive qualifiche fin dall'inizio del servizio.
Qualsiasi successiva variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Noceto.
4. Il personale addetto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile e un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia del bambino affidato.

5. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è tenuto al rispetto delle norme di comportamento del regolamento dell'Istituto presso il quale opera, nonché a rispettare i reciproci ruoli e compiti, la puntualità, l'orario di servizio in entrata ed in uscita della scuola, sulla base delle esigenze degli alunni.
6. Il personale presta l'attività con obbligo di collaborazione senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione e risponde del proprio operato solo nei confronti della ditta aggiudicataria

Art. 8 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa appaltatrice dovrà individuare una figura di coordinamento, che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori e assuma il compito di Responsabile del servizio.
2. Il Responsabile del servizio dovrà essere una figura professionale, scelta al di fuori degli operatori impiegati nell'attività educativo-assistenziale, munito di Diploma di Educatore Professionale o Laurea triennale o specialistica/magistrale in ambito sociale, pedagogico o psicologico (Psicologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria e titoli analoghi), con esperienza almeno triennale nel settore della disabilità.
3. Il Responsabile individuato dall'Impresa appaltatrice assume funzioni di coordinamento tecnico e organizzativo del servizio, con il compito di mantenere un rapporto costante con il Comune e con i Dirigenti scolastici, nonché garantire il coordinamento e la partecipazione agli incontri di equipe di cui all'art. 3 per la programmazione e verifica delle attività.
4. Il Responsabile dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica durante l'intero orario di esecuzione del servizio.

Art. 9 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

1. L'Impresa aggiudicataria deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio sia opportunamente formato e consegua competenze specifiche funzionali a rispondere alle ricorrenti necessità degli alunni affiancati.
2. La pianificazione generale della formazione deve essere resa disponibile già in sede di offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione per completezza e articolazione degli argomenti previsti e la calendarizzazione degli interventi formativi proposti, in aggiunta a quelli dovuti dall'aggiudicatario per obblighi di legge (es. D. Lgs. 81/2008).

Art. 10 OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. L'Impresa appaltatrice si obbliga:
 - a rispettare, oltre che le norme del presente capitolato, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto vigente o che verrà in futuro emanata in materia;
 - a fornire al Comune di Noceto, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale, loro qualifica e curriculum e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente l'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni degli operatori utilizzati;
 - a inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (delle Cooperative Sociali o altro idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS.), garantendo gli stessi livelli retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi: gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali, nonché a garantire che il

personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;

- a garantire, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impiegati nel servizio, la loro immediata sostituzione con personale avente la stessa qualifica professionale;
- a comunicare al Comune le eventuali sostituzioni definitive degli operatori addetti al servizio;
- a farsi garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale che il proprio personale, nell'espletamento del servizio assegnato, segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, applicando, in particolare, il segreto professionale per quanto attiene alle informazioni dei dati sensibili degli studenti disabili e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- a sostenere le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore;
- a fornire dichiarazione in merito al rispetto dell'obbligo per il datore di lavoro di acquisizione e controllo, con verifica periodica, del certificato penale del casellario giudiziale in caso di impiego di persone per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale.
- a tutelare, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e Legge 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, nonché a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati, assumendo la responsabilità del trattamento dei dati personali;
- ad attuare quanto disposto dal D.Lgs. 66 del 13/04/2017, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" e, in modo particolare, a rispettare le norme e le direttive di attuazione che saranno emanate in ordine ai profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

Art. 11 CLAUSOLA SOCIALE

1. Il servizio rientra fra quelli "ad alta intensità di manodopera", per i quali si applicano le disposizioni contenute all'art. 50 del D.Lgs 50/2016, riferite alle clausole sociali.
2. L'Impresa appaltatrice si impegna, pertanto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire e utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già erano adibiti ai servizi oggetto dell'appalto, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario sulla base dell'organigramma dei lavoratori impegnati fornito dalla precedente Impresa appaltatrice, disponibile per la consultazione delle Ditte offerenti in fase di gara.

Art. 12 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1. L'impresa appaltatrice è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
2. Il Comune è pertanto esonerato:
 - da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'Impresa appaltatrice per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
 - da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo

svolgimento del servizio appaltato, all'interno e all'esterno degli edifici scolastici, durante le attività programmate.

3. L'Impresa appaltatrice dovrà attivare, a proprie spese, prima dell'avvio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti, finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.
4. Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T. per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 e € 2.500.000,00 per persona e per cose, un massimale RCO per sinistro a € 3.000.000,00 per sinistro e € 2.500.000,00 corredata dalla garanzia di rinuncia alla rivalsa verso il Comune di Noceto, dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso.
5. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell'appalto. Eventuali importi derivanti da scoperti o franchigie saranno a carico dell'appaltatore, che dovrà produrre quietanze.
6. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Noceto od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.
7. Copia di tale polizza o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante contestualmente all'avvio del servizio.

Art. 13 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per l'esecuzione del servizio, all'Impresa appaltatrice verrà corrisposto un corrispettivo per ogni ora di servizio svolta, pari al prezzo determinatosi in sede di gara.
Con il corrispettivo orario si intende compensata l'Impresa appaltatrice, da parte del Comune, di qualsiasi spesa, principale o accessoria, necessaria per la perfetta esecuzione del servizio del presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Con la corresponsione del prezzo riferito alle prestazioni svolte sulla base del monte ore settimanale richiesto per ciascun alunno, si intendono remunerate anche le prestazioni ulteriori richieste dal presente Capitolato tecnico riferite agli incontri periodici di coordinamento, alla formazione ed aggiornamento del personale, al tempo dedicato alla stesura della programmazione educativa ed alla relativa verifica, nonché alle trasferte per la presenza dell'educatore nelle eventuali e possibili gite scolastiche di uno o più giorni.
2. Il corrispettivo sarà pagato, sulla base del numero di ore effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura, che sarà emessa a cadenza mensile posticipata, dopo che il Comune stesso avrà effettuato la verifica, con esito positivo, della regolarità dei servizi svolti, anche sulla base dei registri indicati all'art. 3.4 del presente capitolato.
La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, indicando il seguente codice identificativo IPA: UFW7HG
Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
3. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle prestazioni non farà sorgere nell'Impresa appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
4. Dal pagamento dell'importo mensile sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio delle penali applicate in caso di disservizi.
5. Sull'importo dell'ultima fattura, a chiusura dell'anno scolastico, sarà applicata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.
6. A richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Comune di Noceto liquiderà, all'inizio della prestazione

del servizio appaltato, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a titolo di anticipazione il 20% del valore dell'appalto.

Art. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'Impresa appaltatrice dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 15 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto non è consentito, stante la particolare natura del servizio e trattandosi di prestazioni strettamente legate all'organizzazione imprenditoriale e alle competenze professionali del personale in organico all'Appaltatore.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 16 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune provvede alla vigilanza in ordine alla corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'Impresa appaltatrice ai reali bisogni dell'utenza, a mezzo degli uffici preposti, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale ed i Dirigenti Scolastici.
2. Le attività di vigilanza sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal contratto, inclusivo dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune si riserva inoltre di verificare l'osservanza delle norme di legge relative al personale dipendente con particolare riferimento all'applicazione dei contratti collettivi.
4. Il Comune si riserva, infine, con nota motivata anche su proposta del competente servizio dell'Azienda USL e/o del Dirigente Scolastico interessato, di richiedere la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzie di capacità, contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta.

Art. 17 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA REVISIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il numero di ore indicate all'art. 2.3 potranno subire variazioni in relazione alle iscrizioni scolastiche di alunni disabili o con diagnosi che richieda un maggiore numero/minore di ore di assistenza all'autonomia o di nuove valutazioni o esigenze nei progetti di assistenza concordati con le Istituzioni scolastiche e l'Azienda USL.
2. In tale ipotesi, il numero medio di ore di assistenza indicate nel progetto del servizio potrà essere aumentato o diminuito di un massimo del 20%, ai sensi dell'art. 106 D.lgs 50/2016, su esplicita richiesta della stazione appaltante formulata all'inizio dell'anno scolastico, senza che ciò configuri un'alterazione della natura generale del contratto e con l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di ampliare il servizio nei termini richiesti.

3. Per tutto il primo anno, a partire dalla data avvio dell'esecuzione del contratto, i prezzi rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.
4. A decorrere dal secondo anno, con cadenza annuale, previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dal Responsabile, si provvederà all'adeguamento dei prezzi in riferimento alla quota parte della tariffa riconducibile al CCNL applicato. Si farà riferimento all'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, disponibile anche sul sito web dell'Istat, calcolato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente in relazione alla quota residua delle tariffe.
5. La revisione annuale potrà essere richiesta dalla impresa mediante lettera raccomandata AR entro il 31/8. L'applicazione della revisione potrà avvenire previa adozione da parte dell'A.C. di apposito atto da adottarsi di norma entro 30 gg
6. E' escluso ogni aggiornamento automatico dei prezzi

Art. 18 VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUA SOSPENSIONE

1. In caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modifiche e la sospensione del contratto sono disciplinate dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 19 PENALI

1. Il Comune di Noceto verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.
2. Il Comune di Noceto, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.
3. In caso di inadempimenti degli obblighi assunti, fatte salve le fattispecie comportanti la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20, il Comune si riserva di applicare all'Impresa appaltatrice le seguenti penali, salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di rimediare a quanto contestato:
 - a) per ritardi superiori a 20 minuti rispetto all'orario di inizio della lezione in cui deve essere garantito il servizio oggetto del presente capitolato, imputabili a negligenza o colpa dell'Impresa appaltatrice o dei suoi dipendenti, sarà applicata una penale pari a cinque volte il costo orario del servizio oggetto di affidamento;
 - b) per mancata sostituzione di personale, così come richiesto dal Comune, sarà applicata una penale pari al triplo del costo orario del servizio oggetto di affidamento per ciascuna ora;
 - c) mancata sorveglianza dei minori durante il servizio € 1.000,00
 - d) mancata sorveglianza dei minori durante il servizio che abbia causato danni al minore o a terzi € 2.000,00 a € 4.000,00
 - e) per mancato rispetto degli altri obblighi previsti nel presente Capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ciascun fatto oggetto di contestazione.

L'importo delle penali indicate si intende al netto dell'IVA

Il Comune di Noceto oltre all'applicazione delle penali potrà chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio

4. Le inadempienze saranno oggetto di formale contestazione all'Impresa appaltatrice, mediante posta elettronica certificata, rispetto alla quale potranno essere presentate controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi.
5. Le eventuali memorie dell'Impresa appaltatrice saranno valutate dal Responsabile del Servizio e competente che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.
6. L'ammontare delle penali e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento. In caso di recidiva commessa entro 30 giorni dall'inadempienza, le sanzioni saranno raddoppiate.
7. L'applicazione delle penalità come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'Impresa appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa appaltatrice rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Il contratto è risolto con le modalità e secondo le condizioni indicate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'Impresa appaltatrice incorre, automaticamente, nella risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - a) cessione del contratto;
 - b) subappalto del servizio anche solo parzialmente;
 - c) reiterata deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune (le infrazioni potranno essere segnalate al Comune anche dalle Istituzioni Scolastiche presso le quali viene svolto il servizio);
 - d) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
 - e) nel caso in cui l'Impresa appaltatrice sia una società cooperativa, la cancellazione della stessa dall'Albo delle Società Cooperative;
 - f) quando l'impresa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza;
 - g) in caso di grave violazione accertata degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 21;
 - h) inosservanza degli obblighi di riservatezza (art. 10 p. 8) e trattamento dati personali (art. 24);
 - i) inosservanza ripetuta delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, nonché delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione delle clausole sociali e mancata applicazione dei contratti collettivi.
 - j) quando Comune e impresa sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento del medesimo, in tal caso l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento delle prestazioni effettuate
 - k) in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore

Nei casi previsti eccetto la lett j) il Comune ha diritto all'escussione della cauzione definitiva e a trattenere i compensi per il servizio effettuato qualora la cauzione sia insufficiente a compensare i danni subiti e per la copertura di inadempienze retributive previdenziali e assicurative in capo all'appaltatore fatta salva qualsiasi altra azione che l'A.C. valuti di intentare nei confronti dell'appaltatore a risarcimento del maggiore danno

3. Per le ipotesi di cui sopra, l'Impresa appaltatrice riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 C.C.. Pertanto

la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune dichiarerà all'altra parte, con semplice comunicazione, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

4. Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa dell'Impresa appaltatrice sono a carico di quest'ultima.
5. L'eventuale intenzione di avvalersi della clausola risolutiva anticipata verrà comunicata a mezzo PEC con preavviso di gg 20
6. Il Comune ai sensi art 21 Legge 241/1990 e s.m.i. potrà recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio, previa disdetta da comunicare con raccomandata almeno tre mesi prima della data di recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo

ART. 21 NORME DI COMPORTAMENTO

1. L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici", approvato dal Comune di Noceto con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 18/03/2021
2. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di grave violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO – RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

1. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., compresa la formazione del personale impiegato nella presente commessa.
2. In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si precisa che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto, viste le modalità e tipologie delle prestazioni oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali si renda necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Non si prevedono pertanto oneri per la sicurezza specificamente connessi alla esecuzione del presente appalto.
3. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria si obbliga a coordinarsi e a cooperare dando tutte le informazioni utili a eliminare i rischi dovuti alle interferenze dell'attività lavorativa del proprio personale, con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle singole strutture scolastiche sedi dei servizi, impegnandosi a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento ove promosse dal Responsabile delle singole Istituzioni.

Art. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Appaltatrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, in ogni caso il Comune di Noceto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. C., nonché ai sensi

dell'art. 1360 cod. Civ., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010, nr. 217, nonché della determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre.

3. L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a comunicare al Comune, alla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i.
4. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente capitolato, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile in materia. L'Impresa medesima è pertanto designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna sin d'ora a sottoscrivere all'atto di perfezionamento della stipula del contratto d'appalto, l'allegato provvedimento (A.1) disciplinante il rapporto derivante da detta nomina con validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare.

Art. 25 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto e quelle conseguenti sono poste a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro territorialmente competente per il Comune di Noceto.

Allegati:

- Allegato A.1: CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

In data

tra
- **Comune di NOCETO**, con sede in NOCETO, PIAZZALE ADAMI n. 1
titolare
e

- **L'IMPRESA** _____
responsabile

PREMESSE

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito solo "GDPR") disciplina, all'art. 28, i casi in cui un trattamento debba essere effettuato, per conto del titolare del trattamento, da un responsabile, per tale dovendosi intendere la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che offre garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, e a cui il titolare ricorre per il trattamento.

I trattamenti dei dati personali relativi al servizio/attività di:

Descrizione attività e dati
Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Noceto

per il periodo dal _____ al _____, vengono effettuati, per conto del titolare, dal responsabile _____.

I suddetti trattamenti, da parte del responsabile del trattamento, secondo la disciplina del GDPR, vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, fermo restando che il contratto o altro atto giuridico può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'art. 28 del GDPR, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 GDPR;

Con il presente contratto, il titolare e il responsabile intendono conformarsi alla disciplina del GDPR stipulando, relativamente al servizio/attività sopra indicata il presente contratto volto a disciplinare:

- la materia del trattamento
- durata del trattamento
- la natura del trattamento
- la finalità del trattamento
- il tipo di dati personali
- le categorie di interessati
- gli obblighi del titolare del trattamento
- i diritti del titolare del trattamento

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il titolare e il responsabile in epigrafe indicati si stipula quanto segue.

1. Materia disciplinata dal trattamento

Il presente contratto ha per oggetto la nomina del responsabile del trattamento e la disciplina del rapporto derivante da detta nomina.

Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento, in persona del legale rappresentante, nomina **l'Impresa** _____ quale responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione all'attivita'/servizio:

Descrizione attivita' e dati
Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Noceto

La nomina non costituisce autorizzazione generale ma autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi all'attivita'/servizio specificatamente indicata nel presente contratto.

La nomina, che costituisce specifica autorizzazione in favore del responsabile, consente al responsabile medesimo di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalita' correlate dell'attivita'/servizio, e su istruzione documentata del titolare, specie in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui e' soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Col presente contratto, il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del servizio/attivita'.

Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a:

- a) informare il titolare delle decisioni riguardanti l'individuazione di sub- responsabili, dando cosi' al titolare la possibilita' di opporsi a tali modifiche.
- b) selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacita' e affidabilita':
 - forniscano adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della normativa applicabile pro tempore
 - garantiscano l'esercizio e la tutela dei diritti degli interessati.

Il responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili, con i quali il responsabile:

- descrive analiticamente i compiti dei sub-responsabili;
- impone a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente, e ai sensi delle disposizioni e dei provvedimenti della competente autorita' di controllo, prevedendo in particolare adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR.

Il responsabile:

- a) da' atto che, qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati:
 - il responsabile conserva nei confronti del titolare l'intera responsabilita' dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.
- b) si impegna a manlevare, e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e piu' in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del responsabile e dei suoi sub-responsabili.
- c) si impegna altresì ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando cosi' al titolare la possibilita' di opporsi a tali modifiche.

Il titolare autorizza espressamente il responsabile, che a cio' si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-responsabili, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali:

- uno specifico accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite garanzie e clausole contrattuali, e successive modifiche adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

1.1. Istruzioni documentate del titolare al responsabile

Con riferimento alla presente nomina, il titolare impartisce le seguenti istruzioni.

Il responsabile del trattamento:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine, se del caso:
 - a) mette in atto la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) assicura la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) assicura la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- tiene, e aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR;
- quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento impone, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, deve:
 - consentire al titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
 - consentire al titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
- assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare, cancella o restituisce al titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi/attività in epigrafe indicati, relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, più in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attività di controllo, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Nei suddetti casi, il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia dei dati personali, e delle informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità;
- comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;
- individua, e comunica tempestivamente al titolare le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di

fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalita' del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto, e facendosi carico altresì di garantire una adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;

- vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- per quanto concerne l'amministratore di sistema, il responsabile e' tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato in dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli e al titolare su richiesta del medesimo;
- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- se, violando le disposizioni di legge e delle presenti istruzioni, determina le finalita' e i mezzi del trattamento, e' considerato un titolare del trattamento in questione
- in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile e' tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti legittime istruzioni del titolare;

Il Titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento del servizio/attivita' specificatamente individuata nel presente contratto, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.

2. Durata del trattamento

La nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, ha efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente contratto e la conclusione dell'attivita'/servizio i cui dati sono oggetto di trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.

Per effetto di quanto sopra, la nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, cessa in data: _____.

Qualora l'attivita'/servizio in epigrafe indicati, e i cui dati sono oggetto di trattamento per conto del titolare, non venga piu' fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente contratto si intendera' automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

3. Natura del trattamento

Il servizio/attivita' affidata al responsabile del trattamento dati ha trattamenti aventi la seguente natura:

- Conferimento obbligatorio.

4. Finalita' del trattamento

Il responsabile e' tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalita' determinate, esplicite e legittime collegate al servizio/attivita' in epigrafe indicata, e successivamente a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalita'.

Qualora il responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento informa il titolare, e fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 GDPR.

Laddove il responsabile effettui il trattamento per una finalita' diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti e tale trattamento non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalita' sia compatibile con la finalita' per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalita' per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalita' dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 GDPR, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10 GDPR;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

5. Tipo di dati personali

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento, in relazione al servizio/attività in epigrafe indicata, sono:

- Dati personali relativi a minori assistiti
- Dati comuni identificativi
- Informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari
- Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
- Dati idonei a rilevare lo stato di salute

Il titolare dà atto che i dati da lui trasmessi al Responsabile del trattamento:

1. sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
2. in ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile, devono essere raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
 - b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali ("limitazione della finalità");
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("limitazione della conservazione");
 - f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

Resta inteso che rimane a carico del titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

Nell'eseguire il trattamento dei dati, il responsabile del trattamento considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

6. Categorie di interessati

Le categorie di interessati, i cui dati sono oggetto di trattamento, sono:

- Minori assistiti e famiglia del minore

Il responsabile del trattamento garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni relative ai diritti degli interessati contenute nel Capo III, articoli da 12 a 23 del GDPR nonché nel contenute nel Capo VIII.

7. Obblighi del titolare del trattamento

Il titolare assume tutti gli obblighi generali imposti al titolare dal Capo IV del GDPR.

Il titolare si impegna, altresì, a comunicare al responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

Il titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

8. Diritti del titolare del trattamento

Il titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul responsabile dal GDPR e dal presente contratto;
- al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente contratto e nelle istruzioni successivamente impartite

L'adempimento non comporta, per il responsabile, alcun diritto a compenso e/o indennita' e/o rimborso derivante dal trattamento, e dal presente contratto.

Disposizioni finali

Con il presente contratto viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, il titolare e il responsabile del trattamento rinviando al GDPR, al decreto legislativo di attuazione del GDPR nonché ai provvedimenti dell'autorità di controllo.

- Comune di NOCETO

- L'IMPRESA